



# COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO

PROVINCIA DI ISERNIA

UFFICIO TECNICO



Oggetto: PAR FSC 2007/2013 – Asse III “Ambiente e Territorio” – Linea di Intervento II.C – “Gestione dei Rifiuti Urbani”  
D.G.R n. 750 del 29-12-2015 – “ Concessione dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata – D.D. n. 276 del 15-04-2016 – Linea d’Azione “B” – Progetti innovativi per la raccolta differenziata – Intervento codice: MO3N03.017 – “Acquisto attrezzature/mezzi innovativi finalizzati all’applicazione della tariffa puntuale e della tracciabilità del rifiuto - Importo: €. 146.400,00 – Ente attuatore: Comune di Castel San Vincenzo – Localizzazione: Comune di Castel San Vincenzo. Importo finanziamento regionale FSC 2007/2013: €. 133.090,00. Importo cofinanziamento comunale: €. 13.310,00 – CUP: D36G16000850006 - CIG: 70127765D3.

## COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO Provincia di Isernia

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI – Art. 60 comma 1 e Art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs.50/2016.**

### CAPITOLATO D’ONERI

IL RESPONSABILE UFFICIALE AREA TECNICA  
(Geom. Vincenzo Manselli)



## **ART. 1 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Le specifiche tecniche richieste dei beni oggetto della fornitura, con riferimento a norme nazionali, a norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni, sono indicate nell'Allegato Tecnico al presente Capitolato. La fornitura non è suddivisa in lotti e comprende le seguenti attrezzature:

- 1. n. 4 ecoisole informatizzate per la raccolta dei rifiuti**
- 2. n. 5 cassoni scarrabili di vari volumi**
- 3. n. 50.000 sacchetti in plastica di varie capacità**
- 4. n. 4 contenitori per medicinali scaduti**
- 5. n. 10 contenitori per mozziconi di sigarette**
- 6. n. 3 contenitori per pile esauste**

Tutte le attrezzature dovranno possedere i requisiti tecnici previsti dal presente capitolato, in particolare quelli riassunti nelle allegate schede tecniche, illustranti l'oggetto della fornitura.

Eventuali differenze tra le schede tecniche e quanto oggetto della fornitura, se non accettate e autorizzate preventivamente dalla stazione appaltante, potranno costituire una non conformità tecnica tale da negare l'accettazione della fornitura e comportare l'applicazione di penali di cui all'articolo 9 del presente capitolato.

## **ART. 2 – GARANZIA E ASSISTENZA**

Le aziende produttrici delle attrezzature devono avere concessionari e/o assistenza in Italia. Il fornitore deve garantire i prodotti oggetto di fornitura, in configurazione base e/o personalizzata, da ogni inconveniente e malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore; da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione; da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui sono destinate, nonché dare garanzia di buon funzionamento, per un periodo minimo di due anni (24 mesi) dalla data di effettiva consegna. L'indicazione di eventuali estensioni della garanzia sarà oggetto di attribuzione di punteggio tecnico per l'aggiudicazione della gara.

Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati o presso propri centri di assistenza, il necessario supporto tecnico, per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell'intero prodotto. L'eventuale trasporto relativo alle macchine automatiche (ecoisole), in caso di impossibilità ad intervenire sul posto, sarà a carico del fornitore.

Il Comune di Castel San Vincenzo avrà diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell'acquirente. Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo, la ditta aggiudicataria è comunque tenuta al rispetto del piano di manutenzione presentato in sede di gara, per tutto il periodo di estensione della garanzia prestata. A garanzia di tali obblighi, la stazione appaltante potrà sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati e applicare le penali previste.

Il fornitore garantisce la reperibilità di tutte le parti di ricambio, relative all'attrezzatura, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di consegna. La fornitura delle parti di ricambio sarà effettuata a prezzi non superiori alle quotazioni ufficiali di listino alla data della fornitura del ricambio.

## **ART. 3 – TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA**

La consegna di tutte le attrezzature dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla conferma d'ordine (che sarà trasmessa contestualmente all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara), salvo che nell'offerta non sia stato indicato un tempo inferiore. In tal caso la fornitura dovrà essere tassativamente effettuata entro il termine indicato nell'offerta, pena l'applicazione delle penali per i ritardi previste nell'articolo successivo. Le attrezzature dovranno essere consegnate presso i luoghi indicati dalla stazione appaltante (comunque ubicati nel territorio dei comuni interessati), complete di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, pronte all'uso e perfettamente funzionanti.

Il fornitore dovrà comunicare alla stazione appaltante la data di consegna con un preavviso minimo di 5 giorni rispetto alla data prevista, che dovrà risultare da apposito documento di trasporto firmato dall'incaricato della stazione appaltante, ed eseguita esclusivamente in giorni feriali e negli orari concordati. Tutte le spese e i rischi relativi a trasporto e consegna saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle oggetto di offerta, potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente accettata dalla stazione appaltante.

Qualsiasi spesa inerente il Contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta aggiudicataria, che si assumerà altresì l'onere di pagamento di tutte le imposte o tasse derivanti dall'appalto o dalla stipula del contratto,





comprese imposte regionali e/o provinciali, rinunciando sin d'ora ad ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante, fatta esclusione per l'I.V.A (Imposta sul Valore Aggiunto).

#### **ART. 4 – RITARDI NELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA**

Qualunque causa di ritardo nell'ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata o PEC; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo se non in caso di forza maggiore costituito da scioperi documentati con dichiarazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente (ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante) e/o eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o la viabilità di collegamento e che comunque impediscano per un periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi.

Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore, o da eventuali ritardi imputabili alla stazione appaltante, costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e dell'eventuale applicazione di penalità.

#### **ART. 5 – PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA**

In caso di ritardo nell'effettuazione della consegna, rispetto a termini e modalità fissati dal presente capitolato di gara, e dichiarati nell'offerta, salvo casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato sarà applicata una penale contrattuale pari allo 0,3% dell'importo totale.

Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, scioperi documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi meteorologici che rendano impraticabili le principali vie di transito.

Qualora il ritardo dovesse superare i 15 giorni solari dal termine indicato in sede di offerta, la stazione appaltante si riserva il pieno diritto, e senza formalità di sorta, di risolvere l'affidamento della fornitura incamerando la cauzione ed esercitando ogni azione atta alla tutela dei propri diritti e al recupero dei danni subiti.

Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

La penale per ritardata consegna decorrerà dalla data di ricevimento dei materiali da parte della stazione appaltante previa verifica della conformità tecnica e numerica della fornitura in ingresso.

Gli importi delle penali eventualmente da applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti dall'ammontare della fattura ammessa a pagamento della fornitura e comunque regolati prima del pagamento a saldo.

#### **ART. 6 – COLLAUDO DELLA FORNITURA**

La stazione appaltante, all'atto della consegna, sottopone, in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice, a collaudo le attrezzature consegnate, con la finalità di verificare, mediante esami, prove e verifiche, la funzionalità del prodotto, la rispondenza alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente capitolato, alla manualistica d'uso e documentazione tecnica, nonché ad eventuali caratteristiche o requisiti dichiarati in sede di offerta. Eventuali strumenti di misura, predisposizioni o quant'altro necessario all'esecuzione delle prove dovranno essere forniti, per l'uso, dalla ditta.

La stazione appaltante si riserva facoltà di richiedere a Enti o laboratori di propria fiducia analisi e prove su materiali e componenti della fornitura. Le relative spese, in caso di esito negativo delle prove, saranno addebitate alla ditta fornitrice. Il risultato del collaudo formerà oggetto di apposito verbale, compilato in duplice copia, alla cui data di sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l'accettazione della fornitura da parte della stazione appaltante; in caso di esito del collaudo con prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché sostituire gli elementi non conformi nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data del verbale ove è riportata la formale contestazione. Qualora il collaudo avesse esito negativo, la fornitura sarà rifiutata; il fornitore dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro e alla successiva rimozione dei difetti contestati.

La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva ultimazione della fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, sulla durata della manutenzione e della eventuale garanzia anche se nel frattempo i beni fossero stati utilizzati dalla stazione appaltante. In caso di impossibilità o indisponibilità da parte della ditta a modificare quanto contestato, la stazione appaltante prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto.

La sottoscrizione, da parte della stazione appaltante, del verbale di collaudo, non costituisce accettazione senza riserve delle forniture, rimanendo salvo il diritto a denunciare eventuali vizi palesi e occulti, relativi alla fornitura, che venissero accertati entro il termine di garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a 24 mesi.





## **ART. 7 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI**

La Ditta fornitrice dovrà effettuare a proprie spese, con personale qualificato, un corso di addestramento del personale adibito all'utilizzazione delle attrezzature fornite, sul loro uso e manutenzione.

Il programma di addestramento dovrà essere presentato dal fornitore prima della consegna delle attrezzature; il corso di addestramento dovrà essere effettuato presso la sede indicata dalla stazione appaltante, avere una durata minima di 4 (quattro) ore comprensivo di informazioni e istruzioni d'uso dell'intera fornitura del presente capitolato, con particolare attenzione all'aspetto della sicurezza nelle condizioni di impiego e nelle situazioni anormali prevedibili.

Tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare chiare e comprensibili, e la ditta dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia del materiale didattico utilizzato per i corsi.

Il calendario di effettuazione dei corsi sarà concordato con la stazione appaltante.

## **ART. 8 – PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

Il pagamento dei corrispettivi dell'appalto sarà definito previo controllo e verifica della regolare esecuzione della fornitura e completa consegna della documentazione richiesta, e ad avvenuta somministrazione dei fondi da parte della Regione Molise.-

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende fisso e invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 c.c.

## **ART. 9 – PENALITÀ**

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui il soggetto aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la stazione appaltante dovesse sostenere per l'acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verranno applicate le penali previste al precedente art. 5;

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna o in sede di collaudo verrà applicata una penalità del 3% dell'importo dei beni oggetto di fornitura per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella comunicazione della stazione appaltante per l'esecuzione dei necessari interventi.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti maturati dal fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dall'introito della penalità.

Qualora l'ammontare delle penalità, combinate ai sensi dei precedenti punti b), e c) raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a).

## **ART. 10 – DOCUMENTAZIONE TECNICA**


Il progetto e la realizzazione costruttiva delle attrezzature oggetto della fornitura devono essere curati per conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata dei vari organi e ridurre al minimo guasti, disservizi, interventi manutentivi e rendere i beni pienamente idonei al servizio cui sono destinati; rimane nella piena competenza e responsabilità della ditta fornitrice l'elaborazione di calcoli, progetti e disegni delle parti delle attrezzature, per la loro completa rispondenza alle prescrizioni del capitolato e idoneità al servizio.

Gli accessori, gli impianti, ed i dispositivi di gestione e regolazione installati dovranno essere realizzati secondo i migliori standard qualitativi ed essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti; le caratteristiche di costruzione, montaggio e omologazione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle norme tecniche di riferimento.

Le caratteristiche dei materiali impiegati, le modalità costruttive e le caratteristiche di funzionamento dei beni devono essere dettagliate in una Relazione Tecnica che la ditta fornitrice presenterà con la documentazione di gara. Quanto illustrato nella medesima costituisce impegno contrattuale per la ditta e sarà oggetto di verifica in sede di contratto e requisito essenziale per l'accettazione della fornitura.

Da tale relazione devono evincersi tutte le informazioni che la ditta riterrà opportuno evidenziare per meglio qualificare l'offerta. Sono espressamente richiesti:

- illustrazione di tutte le caratteristiche di cui all'Allegato Tecnico;
- accorgimenti e soluzioni adottate per agevolare l'uso da parte dell'utenza;
- accorgimenti e soluzioni adottate per garantire l'uso in sicurezza;





- materiali usati per i componenti;
- misure delle attrezzature;
- software di gestione e modalità di controllo.

Potranno essere elencate eventuali caratteristiche aggiuntive e migliorative della fornitura, in aggiunta a quelle minime previste nel presente capitolato, che la ditta include nel prezzo offerto.

I requisiti dichiarati, nonché le caratteristiche migliorative offerte di cui alla relazione tecnica, saranno oggetto di verifica nell'ambito dell'eventuale prova pratica che la stazione appaltante si riserva di effettuare nei confronti dell'aggiudicatario provvisoria della procedura. In caso di mancato riscontro rispetto ai requisiti dichiarati si procederà all'esclusione della ditta.

#### **ART. 11 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori e per i terzi in generale, richieste nel presente capitolato, ancorché incomplete, non esimono, per qualsivoglia motivo, l'appaltatore a perseguire comunque tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere la fornitura, nel suo complesso e in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'appaltatore si obbliga pertanto a tenere completamente sollevata e a rilevare indenne la stazione appaltante da ogni responsabilità verso terzi per eventuali danni o infortuni, così come per qualunque altra causa dipendente dalla fornitura assunta, nonché per le attività del personale comandato nell'ambito delle prestazioni previste nel presente capitolato.

#### **ART. 12 — BREVETTI**

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso che il fornitore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il fornitore assume l'obbligo di tenere indenne la stazione appaltante da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di qualsiasi marchio, italiano o straniero, derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso.

#### **ART. 13 – ONERI FISCALI CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo e completo carico dell'appaltatore tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comprese le imposte di bollo e registro, I.V.A. esclusa, nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato, senza diritto ad alcuna rivalsa.

Nell'eventualità che dette spese dovessero essere sostenute dalla stazione appaltante, verranno detratte dalle fatture ammesse al pagamento.

#### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Isernia. È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

#### **ART. 15 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella documentazione di contratto, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate. La ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

#### **ART. 16 - PRIVACY**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;



b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'amministrazione;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Responsabile del Servizio Tecnico. La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

